

## **Titolo III**

### **CANONI, SPESE E CAUZIONI**

Art. 10.: (Canoni di concessione e di autorizzazione).

È dovuto un canone per le concessioni di uso e per le autorizzazioni di riprese fotografiche, di cui agli articoli precedenti, nei casi in cui non è stato diversamente disposto.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può stabilire in via preventiva e generale, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le misure minime e massime del canone, tenendo conto del carattere delle singole attività alle quali si riferiscono le concessioni d'uso.

Il Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione e con le modalità di cui al comma precedente, stabilisce le misure del canone per le autorizzazioni delle riprese fotografiche a scopo di lucro con criteri proporzionali e gradualità, tenendo conto del numero delle riprese riguardanti uno stesso bene ed oggetto della stessa autorizzazione.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio tecnico erariale e d'intesa con il soprintendente o capo dell'istituto, che possono intervenire anche delegando un proprio dipendente, determina la misura del canone, di cui al secondo comma, e stipula la convenzione con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1955, n. 72.

Art. 11.: (Esenzioni dal canone).

Il soprintendente o il capo dell'istituto determina con provvedimento motivato, sulla base della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente, il carattere artistico o culturale dello scopo delle manifestazioni o delle riprese fotografiche ed accerta le finalità specifiche dei servizi televisivi e di illustrazione delle opere d'arte o del monumento, ai fini dell'esenzione dal canone. Qualora, anche successivamente alla concessione, l'uso abbia fine di lucro il canone è dovuto.

Art. 12.: (Riprese fotografiche gratuite).

Agli effetti dell'esenzione dal canone, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 30 marzo 1965, n. 340, hanno fine artistico o culturale le riprese fotografiche da eseguirsi:

- a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate a fototeche non aventi fini di lucro;
- b) per essere riprodotte in riviste, monografie, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro;
- c) per essere utilizzate da enti pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale.

Art. 13.: (Rimborso di spese).

Le spese sostenute dall'amministrazione in conseguenza dell'uso e delle riprese fotografiche dei beni, di cui agli articoli precedenti, anche quando non è dovuto alcun canone, sono a carico del richiedente, che assume nella domanda o nella convenzione rispettiva l'obbligo di rimborsarle.

Art. 14.: (Cauzioni).

L'intendente di finanza, d'intesa con il soprintendente o il capo dell'istituto, determina per ogni concessione, anche esente da canone, la misura del deposito cauzionale che il concessionario deve costituire,

a garanzia del rimborso delle spese e del risarcimento dei danni eventuali, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nella forma dei depositi provvisori, o presso la Cassa depositi e prestiti, se di durata superiore a tre mesi.

Le amministrazioni statali possono essere esonerate caso per caso dal deposito cauzionale relativamente al risarcimento dei danni.

I depositi cauzionali devono restituirsi con l'assenso del soprintendente o del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.